



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Lussemburgo, 21 ottobre 2004
(OR. EN)**

**Fascicolo interistituzionale:
2003/0274 (COD)**

**12029/1/04
REV 1**

**CULT 60
CODEC 964**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Posizione comune definita dal Consiglio il 21 ottobre 2004 in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 1419/1999/CE riguardante un'azione comunitaria a favore della manifestazione "La capitale europea della cultura" per gli anni dal 2005 al 2019

**DECISIONE N. .../2004/CE DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del**

che modifica la decisione 1419/1999/CE
riguardante un'azione comunitaria a favore
della manifestazione "La capitale europea della cultura"
per gli anni dal 2005 al 2019

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 151,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato delle regioni ¹,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ²,

¹ GU C 121 del 30.4.2004, pag. 15.

² Parere del Parlamento europeo del 22 aprile 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del(non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Parlamento europeo (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 1419/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, riguardante un'azione comunitaria a favore della manifestazione "La capitale europea della cultura" per gli anni dal 2005 al 2019 ¹, intende valorizzare la ricchezza, la diversità e le caratteristiche comuni delle culture europee e contribuire a migliorare la conoscenza reciproca tra i cittadini europei.
- (2) L'allegato I della decisione 1419/1999/CE indica l'ordine cronologico secondo il quale gli Stati membri possono presentare la loro candidatura a questa manifestazione. Detto allegato è limitato agli Stati membri al momento dell'adozione della decisione il 25 maggio 1999.
- (3) L'articolo 6 della decisione 1419/1999/CE prevede una possibilità di revisione di detta decisione, in particolare nella prospettiva del futuro allargamento dell'Unione europea.
- (4) Tenuto conto dell'allargamento del 2004, occorre che i nuovi Stati membri possano entro breve termine presentare le candidature alla manifestazione "La capitale europea della cultura", senza sconvolgere l'ordine previsto per gli altri Stati membri, in modo che a partire dal 2009 e fino alla fine della presente azione comunitaria, possano essere designate ogni anno due capitali negli Stati membri.
- (5) La decisione 1419/1999/CE dovrebbe essere modificata di conseguenza,

DECIDONO:

¹ GU L 166 del 1.7.1999, pag. 1.

Articolo 1

La decisione 1419/1999/CE è modificata come segue:

1) è inserito il seguente considerando:

"(12 bis) Occorrerebbe tener conto delle conseguenze finanziarie della presente decisione in modo tale da garantire un finanziamento comunitario sufficiente e appropriato per la designazione di due "Capitali europee della cultura";"

2) l'articolo 2, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le città degli Stati membri sono designate quali "Capitali europee della cultura" in base ad un sistema di rotazione stabilito nell'elenco contenuto nell'allegato I. Fino al 2008 compreso, la designazione va a una città dello Stato membro indicato nell'elenco. A partire dal 2009, la designazione va a una città di ciascuno degli Stati membri indicati nell'elenco. L'ordine cronologico previsto nell'allegato I può essere modificato di comune accordo tra gli Stati membri interessati. Ciascuno Stato membro presenta, a turno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al Comitato delle regioni la candidatura di una o più città. Questa presentazione avviene entro quattro anni prima dell'inizio della manifestazione e può essere accompagnata da una raccomandazione dello Stato membro interessato.";

3) l'allegato I è sostituito dal testo figurante nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1° maggio 2004.

Fatto a Lussemburgo, addì

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

Ordine di presentazione delle candidature a "Capitale europea della cultura"

| | | |
|------|--------------------------|------------------------|
| 2005 | Irlanda | |
| 2006 | Grecia ¹ | |
| 2007 | Lussemburgo | |
| 2008 | Regno Unito | |
| 2009 | Austria | Lituania |
| 2010 | Germania | Ungheria |
| 2011 | Finlandia | Estonia |
| 2012 | Portogallo | Slovenia |
| 2013 | Francia | Slovacchia |
| 2014 | Svezia | Lettonia |
| 2015 | Belgio | Repubblica ceca |
| 2016 | Spagna | Polonia |
| 2017 | Danimarca | Cipro |
| 2018 | Paesi Bassi ¹ | Malta |
| 2019 | Italia | |

¹ Nella sessione del 28 maggio 1998 il Consiglio Cultura/Audiovisivo ha preso nota del cambio delle posizioni tra la Grecia e i Paesi Bassi a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 della decisione 1419/1999/CE.